



**COMUNE DI POMARANACE**  
**Provincia di Pisa**

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Ufficio Servizio Urbanistica**

**NUMERO PROPOSTA: 675**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**  
**REGISTRO SETTORIALE**  
**N. 213 del 28.07.2021**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI CAVA NEL TERRITORIO COMUNALE. COD.CIG: ZCA328A7B6**

**PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal . .

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

## IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

### COMUNE DI POMARANCE PROVINCIA DI PISA

#### Proposta n. 675 del 22.07.2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI CAVA NEL TERRITORIO COMUNALE. COD.CIG: ZCA328A7B6

#### IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che risulta necessario ed indispensabile procedere all'affidamento del servizio del supporto tecnico e vigilanza sulle attività di cava presenti sul territorio comunale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 22/10/2015 avente per oggetto "Supporto tecnico e vigilanza sulle attività di cava nel territorio comunale. Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico";

Visto l'art. 36 comma 1 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, come nella fattispecie, avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1,34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto in particolare il comma 2 lett. a) dell'art. 36 il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto altresì l'art.32 comma 2 secondo periodo che prevede che nella procedura di cui all'art.36,comma 2 lett a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali se richiesti;

Vista la vigente normativa in materia di forniture e servizi della Pubblica Amministrazione, che prevede la possibilità di affidamenti di importi inferiori ad € 5.000,00 anche senza l'utilizzo di procedura telematica ;

Dato atto che:

- questo Ufficio Tecnico è impossibilitato ad eseguire direttamente la prestazione di cui trattasi in quanto sprovvisto della necessaria attrezzature e professionalità per cui risulta necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno, individuandolo in un tecnico abilitato a svolgere tale funzione;
- l'importo dell'affidamento è inferiore ad €5.000.=;
- occorre che l'incarico di cui trattasi sia espletato da un professionista che conosca tutte le problematiche inerenti i siti di cava presenti sul territorio del Comune di Pomarance oltre alle criticità scaturite dalla Sentenza del T.A.R. Toscana n.00064/2017 che di fatto ha annullato tutte le previsioni del PAERP della Provincia di Pisa, rendendo necessario un ulteriore capillare controllo sulle attività di cui trattasi;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, rivolgersi al Dott.Geologo Luca Vaselli, richiedendo il preventivo per l'espletamento del presente incarico;

Vista l'offerta economica (allegato "A") assunta al protocollo dell'Ente in data 08/07/2021 n.5823 rimessa dal **Geol.Luca Vaselli, con studio in Via Pozzuoli 2 – Massa - C.F.:VSLLCU76P15L833S P.IVA: 01261400459** per un importo pari ad **€2.500.=** oltre oneri previdenziali 2%, in franchigia da IVA ai

sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 – Regime forfettario – e ritenuta la stessa offerta congrua ed in linea con il mercato ;

Considerato che la prestazione oggetto del presente affidamento consiste nelle seguenti attività:

1. Istruttoria e supporto tecnico-amministrativo per la valutazione di progetti di coltivazione e recupero, di varianti di piano ed integrazioni e per la verifica degli elaborati previsti dalla LRT n.35/2015 e dal D.G.R. n. 138/2002 “Istruzioni tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (...)” e per la verifica o valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 10/10 e s.m.i.
2. Partecipazione alle conferenze dei servizi convocate ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della Legge Regionale n.35/2015 e s.m.i..
3. Dopo il rilascio dell’autorizzazione e ad attività in corso :
  - a) verifica dell’assetto geologico-stratigrafico, litotecnico, geomorfologico, idrogeologico e forestale-vegetazionale delle aree estrattive con particolare attenzione alla stabilità dei fronti di coltivazione;
  - b) verifica della delimitazione dell’area estrattiva con particolare riguardo alla messa in posto di capisaldi lapidei inamovibili a materializzazione dei limiti dell’area estrattiva e delle sezioni previste nel progetto autorizzato;
  - c) verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorizzazioni alla coltivazione rilasciate dall’ Amministrazione Comunale;
  - d) verifica del rispetto dei contenuti e prescrizioni dell’ autorizzazione per lo svolgimento dell’ attività di coltivazione e per le conseguenti operazioni di sistemazione e di recupero vegetazionale, dell’ autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e dell’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;
  - e) verifica della conduzione dei lavori e delle modalità di coltivazione secondo il progetto approvato;
  - f) verifica del mantenimento dell’assetto idraulico superficiale;
  - g) verifica dei possibili effetti indotti sul regime idrogeologico di sorgenti o pozzi eventualmente presenti all’interno e nei pressi della cava;
  - h) esecuzione di rilievi topografici di controllo sulle sezioni previste nel progetto di coltivazione e recupero, per la verifica del rispetto dello stesso e per il computo dei quantitativi di materiale estratti;
  - i) verifica di eventuali interventi eseguiti in difformità dal progetto autorizzato e di situazioni che possano determinare forme di erosione accelerata e/o instabilità diffusa e più in generale situazioni di rischio idrogeologico e ambientale;
  - j) verifica della corretta esecuzione del rimodellamento morfologico e delle operazioni di recupero vegetazionale che devono essere attuate sui lotti esauriti durante la prosecuzione dell’attività di coltivazione sui lotti successivi e alla fine dei lavori nella cava ;
  - k) verifica sullo stato delle piantagioni arbustive ed arboree atte a ricostituire l’originario soprassuolo vegetale;
  - l) verifica di situazioni che possono comportare la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art.21 della citata legge regionale;
  - m) verifica della documentazione biennale che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di presentare per documentare l’effettivo stato di avanzamento dei lavori;
  - n) collaborazione alla compilazione e restituzione, con cadenza stabilita dalla normativa di rapporti informativi, relazioni tecniche, basi di dati e quant’altro di interesse per l’attività del Comune;
  - o) controllo sulle eventuali escavazioni abusive con verifica anche strumentale dei materiali estratti e successiva indicazione delle prescrizioni da impartire sulle opere di sistemazione ambientale che il trasgressore ha obbligo di eseguire per il recupero e/o ripristino dell’area;
  - p) redazione di relazione tecnica-giuridica in caso di difformità rilevate;

- q) attività di supporto tecnico-amministrativo al comune per l'assolvimento delle funzioni di polizia mineraria che gli competono.
4. La frequenza minima di sopralluogo per i siti di cava , dovrà essere pari almeno ad una volta al MESE, previa comunicazione per e.mail al Direttore del Settore Gestione del Territorio, almeno 24 ore prima. Resta salva la facoltà del Direttore del Settore gestione del Territorio di richiedere, anche a seguito dell'aggiudicazione definitiva e del conseguente affidamento dell'incarico professionale e senza nessun ulteriore compenso a favore del professionista aggiudicatario, ogni e qualsiasi ulteriore documento ritenuto necessario ai fini della vigilanza sulle attività estrattive prevista dalla normativa vigente, alla quale si rimanda.
  5. Il servizio avrà una durata di anni **1 (uno )** a far data dalla sottoscrizione della determina d'incarico, rinnovabile, previo apposito provvedimento, di un anno.
  6. La mancata presentazione della documentazione richiesta al professionista aggiudicatario a qualsiasi titolo, ivi compreso quello per la stipula della convenzione, entro i termini indicati dal Comune di Pomarance, termini comunque non inferiori a giorni 10 (dieci) dalla trasmissione della richiesta con qualsiasi mezzo (ivi compreso fax ed email), potrà comportare ad esclusiva discrezionalità del Comune di Pomarance la revoca dell'affidamento.
  7. Resta a discrezione dell'Ente conferire il presente incarico, a mezzo la sottoscrizione di apposita convenzione e/o sottoscrizione della determina di affidamento incarico che assume valore contrattuale, senza che il professionista incaricato possa avanzare pretese economiche nei confronti dell'Ente stesso in caso di mancata attivazione a qualsiasi causa dovuta, ivi compresa la mancata copertura finanziaria.
  8. In particolare, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'affidatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente incarico e del successivo contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della legge n.633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dalla L.n.248/00, o comunque di ogni altra normativa vigente in materia, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
  9. L'affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici, senza che nessun ulteriore compenso sia dovuto per l'acquisizione e lo sfruttamento di tali diritti.
  10. Il Comune metterà a disposizione del professionista tutta la documentazione necessaria o quanto in suo possesso.
  11. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti da questo ente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse con la presente procedura di selezione, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;
  12. L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto entro 15 gg. dalla data dell'atto di affidamento nelle medesime forme sopra indicate;
  13. L'incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale del Professionista od in sua disponibilità, a partire dalle operazioni preliminari di accertamento in sito o valutazione preventiva di qualsivoglia natura necessarie allo sviluppo delle suddette relazioni ed istruttoria. Le prestazioni oggetto dell'incarico sono infungibili e rigorosamente personali. È fatto pertanto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Il professionista aggiudicatario si potrà avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 c.c., di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione, ne sia informato il Comune e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale rispetto a quelli concordati. Il mancato rispetto della suddetta disposizione potrà determinare la decadenza dall'incarico.

14. In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa al professionista o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Professionista incaricato dovrà essere munito, a far data dalla data di aggiudicazione definitiva, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'incarico. E' fatto divieto al Professionista di subappaltare l'incarico.
15. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
16. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente affidamento di prestazione professionale, anche dopo la sua aggiudicazione, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, anche di semplice carattere finanziario, rimborsando al Professionista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comunicazione del recesso. In modo specifico le cause di recesso sono individuate dal R.U.P., oltre al caso di reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, e ad errori progettuali, salvo il risarcimento dei danni.
17. Il Professionista affidatario non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del Professionista affidatario, e comunque previo pagamento di una penale pari al 10 % (dieci per cento) del compenso pattuito.
18. Nel caso di recesso operato dal Comune, come dal Professionista per giusta causa, potranno essere riconosciuti al Professionista, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per gli elaborati sviluppati, purché completi in ogni loro parte e favorevolmente istruiti dal R.U.P., previa cessione del loro diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno al Comune.
19. Il recesso produce effetto con la comunicazione scritta pervenuta alla parte cui è destinata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o con altro mezzo che possa assicurare la conoscenza.
20. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiama applicazione dell'art. 2237 e collegati del C.C. Per quanto in merito non espressamente indicato nel presente atto, riscontrandosi inadempimento del Professionista agli obblighi assunti con la convenzione stessa, il Comune committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione nei casi stabiliti dalle norme di legge in quanto compatibili e non contrastanti con le condizioni sopra individuate. Nel caso in cui il professionista receda di sua iniziativa dall'incarico, senza giusta causa, non sarà riconosciuto alcun compenso, neanche per le prestazioni svolte fino a quel momento.
21. Ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il contratto sarà risolto nell'ipotesi in cui le transazioni, anche di carattere finanziario, stabilite ed indicate dalla suddetta legge, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
22. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare di incarico, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Pisa, intendendo con ciò le parti derogare espressamente ad eventuali e differenti fori.
23. Con la firma del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni d'incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.
24. In presenza di mancata esecuzione a regola d'arte dell'incarico o per false dichiarazioni il Comune si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente affidamento, con riserva di quantificare i danni prodotti dal Professionista e la conseguente responsabilità erariale e/o penale.
25. Il corrispettivo dovuto al professionista ammonta ad €2.500,00 oltre ad oneri previdenziali del 2% pari ad €50,00 escluso IVA in quanto trattasi di prestazione professionale in franchigia IVA ai sensi della

Legge 23/12/2014, n.190, art.1 commi da 54 a 89 – Regime forfettario – come dichiarato dal professionista incaricato, per un importo complessivo di €**2.550,00**;

26. Il corrispettivo come quantificato al punto precedente, sarà liquidato previo visto del Responsabile Unico del Procedimento e previa acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva;
27. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG assegnati al presente incarico.
28. Le parti dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n.136/2010 e s.m.i.. Le parti prenderanno atto che costituirà causa di revoca dell'aggiudicazione l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto il prezzo congruo si procederà pertanto all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo totale di €2.550,00, compreso oneri previdenziali pari al 2% €50,00 ed escluso IVA in quanto la presente prestazione è resa in regime forfettario come dichiarato dal Professionista nell'offerta che si allega al presente sotto la lettera "A", al Capitolo 115100 del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021;

Dato atto che è stata acquisita la verifica della regolarità contributiva del Dottt.Geol.Luca Vaselli;

Ritenuto di procedere in ogni caso, anche se non necessario, alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune di Pomarance, anche ai fini di adeguata conoscibilità del contenuto, prima di dare esecuzione alla stessa, ai sensi del sopracitato regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi – Integrazione – Disciplina degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;

Ravvisata la necessità di dare alla presente valore contrattuale;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Vista la legge 13/08/2010, n.136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;

Richiamato il provvedimento Sindacale n.20 del 31/12/2020 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli;

Vista la Deliberazione di C.C. n.86 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2021 – 2023 – Esercizio 2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n.16 del 10/02/2021 con la quale si procedeva all'adozione del PEG provvisorio per l'anno 2021 ;

## **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare l'incarico professionale di supporto tecnico e vigilanza delle attività di cava nel territorio comunale per un importo di €2.500,00 oltre contributi di legge se dovuti, al Geologo Luca Vaselli

con studio in Via Pozzuoli, 2 – Massa (MS) (c.f.:VSLLCU76P15L833S – p.IVA: 01261400459) come da offerta che si allega al presente atto con valore integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

3. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva relativa all’incarico professionale per un importo complessivo di **€.2.550,00** (compreso contributi previdenziali del 2% ed escluso IVA in quanto trattasi di prestazione professionale in franchigia da IVA ai sensi della Legge 23/12/2014, n.190, art.1 commi da 54 a 89 – Regime forfettario – come dichiarato dal professionista incaricato) al Capitolo 115100 del bilancio di previsione per il biennio 2021-2023 – Esercizio 2021.
4. Di provvedere al pagamento, a mezzo di idoneo provvedimento di liquidazione a fronte della presentazione di regolari notule, nei tempi e modalità previste nel presente atto, previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva del professionista.
5. Di dare al presente provvedimento valore contrattuale da firmare digitalmente dalle parti contraenti.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.sa Arch. Roberta Costagli;
7. Di dare atto che la spesa sarà presumibilmente esigibile nell’esercizio corrente anno 2021.
8. Di dare atto inoltre che:
  - è stata verificata la regolarità contributiva del professionista incaricato (in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale);
  - i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art.37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Pomarance.
9. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
10. Di dare atto altresì che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 avente per oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
11. Di dichiarare che ai sensi dell’art.6 bis L.241/90 s.m.i., dell’art.6 D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento del Comune di Pomarance e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento, ex art.2 comma 42 del D.Lgs. 50/2016.

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecuzione.

**Il Direttore del Settore GESTIONE DEL  
TERRITORIO**